



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg.	OGGETTO: approvazione regolamento sulla prevenzione e modalita' d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura.
Data 23-05-2013	

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 19:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PARTENOPE SALVATORE	P	SARDONE VINCENZO	P
LO BIANCO SALVATORE	P	BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P
CONIGLIONE CARMELO	P	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DIPASQUALE SILVANA	P	DI GIORGI BERNARDO	P
LA GANA' DANILO	P	RAGUSA GIUSEPPE	P
ASTORINA GIUSEPPE	P	PUGLISI LUSI	P
GRECO MICHELE	P	CANTARELLA GINO	P
SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO	P		

Assegnati 15; In carica 15

Presenti 15; Assenti 0

Presiede il **PARTENOPE SALVATORE** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **CIRNIGLIARO SALVINA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

LA GANA' DANILO
GRECO MICHELE
RAGUSA GIUSEPPE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI Servizio Tutela Ambientale e Prevenzione Rischi ed Emergenze

PREMESSO che la legge regionale 14.4.06 n. 14 impone ai comuni di dotarsi di propri regolamenti che stabiliscano le modalità di impiego dei fuochi in agricoltura;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04.6.08, pubblicato sulla GURS n. 27 del 13.6.08, avente per oggetto "Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura";

CONSIDERATO che negli anni passati la questione è stata gestita mediante ordinanze Sindacali;

RITENUTO che la regolamentazione proposta sia utile sia dal punto di vista della definizione degli aspetti procedurali che dal punto di vista della salvaguardia della sicurezza pubblica;

VISTA la bozza di regolamento in oggetto, predisposta dal Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Prevenzione Rischi ed Emergenze, geom. Paolo Tramontana;

RITENUTO che la proposta di regolamento debba essere approvata dal Consiglio Comunale in quanto organo competente in materia;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

CONSIDERATO che non necessita parere da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di:

1) APPROVARE il "Regolamento sulla prevenzione e modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura" che consta di n. 16 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile del Servizio
geom. Paolo Tramontana

Il Responsabile dell'Area
dott. arch. Michele Dell'Uomini

Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Lo Bianco, Coniglione, Dipasquale, La Ganà, Astorina, Greco, Scirè, Sardone, Barone., Lisciandrano, Di Giorgi, Ragusa, Puglisi, Cantarella. Consiglieri Presenti n. 15.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4° dell'O.d.g. avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PREVENZIONE E MODALITA' D'IMPIEGO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA”**.

Il Presidente del Consiglio, delucida la proposta deliberativa.

Il Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede di intervenire, invita a votare la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti e votanti n. 15.

- **Con votazione unanime Favorevole**, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la proposta deliberativa è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n.142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48;

Vista la legge regionale 3 Dicembre 1991, n.44;

Visto i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 23/12/2000, n.30;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa iscritta al punto 4° avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PREVENZIONE E MODALITA' D'IMPIEGO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA”**.

**PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142
COME RECEPITO DALL'ART. 1 LETT. I) DELLA LEGGE REGIONALE N. 48 DELL'11
DICEMBRE 1991 E S.M.I.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C: N. 25 IN DATA 18-04-2013 AVENENTE AD
OGGETTO: "approvazione regolamentoi sulla prevenzione e modalita' d'impiego dei fuochi
controllati in agricoltura."

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dall'art. 1, lett. i), della legge
regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e s.m.i., si esprime parere di **Regolarità Tecnica: Favorevole**

Il Responsabile del Servizio

F.to DELL'UOMINI MICHELE

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to PARTENOPE SALVATORE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to LO BIANCO SALVATORE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to CIRNIGLIARO SALVINA

-
- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;
 - Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 555 del Registro di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE

F.to

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **31-05-2013** al **15-06-2013**,

T È divenuta esecutiva il giorno **10-06-2013** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

≤ È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, Li 11-06-2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to CIRNIGLIARO SALVINA



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 00243240876

AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI
Servizio Tutela Ambientale e Prevenzione Rischi ed Emergenze
Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio

REGOLAMENTO SULLA PREVENZIONE E MODALITA' D'IMPIEGO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

Il presente Regolamento disciplina la prevenzione e le modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, ai sensi dell'art. 40, della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, integrato e modificato dalla Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14 e della Direttiva Presidenziale n. 297 del 04/06/2008, al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi nelle attività agricole.

Si compone di n. 16 articoli ed entrerà in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale.

Versione 01 del 16 APRILE 2013



Il Responsabile del Servizio
geom. Paolo Tramontana

Allegato delibera di C.C. n. 24 del 23-05-2013

Art. 1

1. E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

2. Nel periodo *dal 15 giugno al 15 ottobre*, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi, ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e, nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

1. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi, lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del *15 giugno di ogni anno*, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà.

2. I lavori di pulitura delle restanti parti dei terreni, potranno essere effettuate in qualsiasi periodo e dovranno essere iniziati dalle aree immediatamente adiacenti alle fasce parafulco di cui sopra.

3. I residui provenienti dai lavori di ripulitura dovranno essere prontamente allontanati dal letto di caduta e depositati, per essere distrutti o bruciati, all'interno della proprietà e comunque ad una distanza di sicurezza, non inferiore a 100 metri, dal ciglio della scarpata e/o banchina.

Art. 3

1. Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a 10 metri, in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile.

2. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

3. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200 metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza, pari a 10 metri.

4. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafulco sopra citati.

Art. 4

1. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti, nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri.

Art. 5

1. Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado e abbandono, a causa della presenza di fitta ed intensa vegetazione secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l'Amministrazione Comunale, di concerto con il Corpo Forestale e/o con le altre Forze di Polizia, potrà procedere ad effettuare apposito sopralluogo e, se del caso, diffidare i proprietari e/o affittuari o coloro che, a qualsiasi titolo, godono di tali terreni, ad eseguire i lavori di ripulitura dell'intero fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi.

2. In caso di inottemperanza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito.

3. La diffida e l'eventuale successiva sanzione amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco.

Art. 6

1. In aree opportunamente circoscritte, è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento e la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille.

Art. 7

1. I conducenti di automezzi dovranno evitare la fermata del mezzo a caldo in prossimità dei luoghi ove sono presenti accumuli di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi, che possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendio.

Art. 8

1. Nel periodo compreso *dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre*, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte, a condizione che vengano tracciate, lungo il perimetro dell'area da bruciare, dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori, sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10 metri, dal punto in cui si

procederà alla bruciatura di tali residui. In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 9

1. Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente.
2. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore, assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Art. 10

1. E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza, sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 11

1. Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di 6 metri;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di 10 metri dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 litri e per ogni trattore uno di almeno 8 litri;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 12

1. I Comandi Militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 13

1. Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

Art.14

1. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

2. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del Sindaco.

Art. 15

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia, nonché quelle in contrasto con quelle di cui al presente Regolamento.

Art. 16

1. Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

